


N. R.G. 15806/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SPECIALIZZATA PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fernando Ciampi	Presidente Relatore
dott. Claudio Marangoni	Giudice
dott. Alima Zana	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **15806/2011** promossa da:

SCF - CONSORZIO FONOGRAFICI (C.F. 12925820156), con il patrocinio dell'avv. DE PASQUALE DANIELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NIRONE, 2 20123 MILANO presso il difensore avv. DE PASQUALE DANIELA

ATTORE

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. PASTORE MARCELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA EUGENIO CHIESA, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. PASTORE MARCELLO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Ritiene questo Tribunale che la domanda attorea sia fondata e meriti, pertanto, di essere accolta nei termini di cui in prosieguo.

Si discute in giudizio delle obbligazioni della convenuta quale "compenso per la riproduzione e la comunicazione fonogrammi - Radio locali" (artt.72 e ss.Dir.Aut.) e ciò per l'importo di €4.453,66, relativamente agli anni 2004/2008.

Risulta pacifico in giudizio:

1°) che le parti abbiano stipulato, il 5 febbraio 2004, un contratto di licenza per la determinazione di quanto dovuto, dalla società convenuta all'attore, quale "compenso per la riproduzione e la comunicazione fonogrammi - Radio locali" e ciò a favore dei produttori fonografici suoi consorziati;

2°) che tale compenso sia stato determinato, contrattualmente, nel 2% del "reddito fonogrammi" e che quest'ultimo sia stato determinato nel 50% del reddito totale, annuo dell'emittente.

Tale essendo il quadro dei fatti pacifici in giudizio si discute, poi, tra le parti, anzitutto, circa l'eccezione della convenuta relativa alla competenza per territorio.

Giudica il Collegio che tale eccezione sia infondata:

nella specie, infatti, si verte sulla dovutezza di una somma di danaro determinata e, quindi, ricorre, ex art.20 c. p. c., la competenza concorrente del Foro del domicilio del creditore ("forum destinatae solutionis"), rientrando, quindi, nel territorio per cui è competente questo Giudice.

Assume, inoltre, parte convenuta che essa non avrebbe ricevuto le fatture di controparte e che, comunque, il Consorzio attore avrebbe calcolato arbitrariamente i pretesi compensi, senza fornire alcuna prova dell'utilizzo, da parte opponente, dei fonogrammi dei suoi associati.

Ritiene questo Giudice che anche quest'ulteriore eccezione sia infondata:

da un lato, infatti, essendo parte convenuta, incontestatamente, un'emittente radiofonica e dovendosi supporre, in difetto di una contraria prova (incombente sulla medesima), una trasmissione indifferenziata



di brani musicali d'autore, risulta evidente il suo obbligo di versare i compensi previsti dagli artt. 72 e ss. Legge n. 633/1941;

dall'altro lato, poi, i conteggi fatti dall'attore (quali risultanti dalle fatture, note alla convenuta quantomeno dalla precedente fase monitoria) sono perfettamente corrispondenti sia alle intese contrattuali tra le parti (comunque vigenti e persistenti in difetto di disdetta), sia alla normativa richiamata, perché basati sui dati dei bilanci della società convenuta (2 % su fatturato), tenuto conto del difetto di una contraria prova (incombente, anch'essa, sulla parte convenuta che li contesta) e del provato fatto che l'attore rappresenta il 95% dei produttori di fonogrammi (docc. 15, 16 att.).

Queste considerazioni hanno convinto il Tribunale della fondatezza della domanda attorea di condanna e ne giustificano l'accoglimento.

Parte attrice, ricordando che, nella precedente fase monitoria, è stata accolta la sua eccezione di difetto di competenza del Tribunale Ordinario, adito dalla controparte opponente ed è stata fissata la competenza di questo Tribunale delle Imprese, con revoca del concesso decreto ingiuntivo e condanna dell'opposta al pagamento delle spese, ha chiesto anche la sospensione dell'esecutività del provvedimento relativo alle spese:

essendo i suddetti provvedimenti stati assunti con sentenza non può essere, di certo, questa la sede per far valere tali ragioni.

La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza (art. 91 c.p.c.): si ritiene equo liquidare tali spese, a favore di parte attrice, in €4.000,00 per compensi.

Le suesposte ragioni di rigetto delle ragioni di parte convenuta rendono, infine, evidente la temerarietà della spiegata resistenza.

Ciò, peraltro, non giustifica solo la soccombenza per le spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e rende insufficiente il mero ristoro degli oneri economici sopportati per la difesa da parte di un legale.

Come è noto, infatti, la parte che debba sostenere una lite va incontro ad una serie di disagi quali, a titolo di esempio, l'apprensione connessa all'incertezza del giudizio, la perdita di tempo e di danaro per la



ricerca di documentazione probatoria difensiva e per la consultazione del proprio legale,ecc....:ove tali aggravii siano,non quelli normali,frutto di una normale dialettica processuale,ma quelli particolarmente ampliati ed odiosi connessi ad una subita,ingiustificata resistenza alle proprie legittime pretese con una lite del tutto temeraria,quale quella di specie,ben risulta fondata la condanna,"ex officio",al risarcimento ex art 96 c.p.c. ed,in mancanza di una precisa prova sull'ammontare del danno,questo può sicuramente essere liquidato secondo equità (Cass.ord.n.20995/11).

Nel caso di specie,avuto riguardo al valore della controversia ed alle altre peculiarità della stessa,appare equo liquidare tale danno in €4.000,00 attuali e comprensivi di interessi.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando sulla domanda, respinta ogni altra richiesta ed eccezione;

accoglie

la proposta domanda e,per l'effetto, condanna la parte convenuta a pagare alla parte attrice l'importo di €4.453,66,con gli interessi legali di mora dalle scadenze al saldo;

condanna

la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di giudizio complessivamente liquidate in €4.000,00,oltre iva e cpa ed a risarcire alla stessa il danno da temeraria resistenza liquidato in €4.000,00.

Così deciso in Milano il 13 marzo 2014.

Il Presidente Relatore
dott. Fernando Ciampi

